

Condizioni generali (CG) CombiRisk Business

Edizione 09.2019

D6 Responsabilità civile dei proprietari di stabili

Indice

D6.1	Oggetto dell'assicurazione
D6.2	Assicurati
D6.3	Comproprietà e proprietà comune
D6.4	Proprietà per piani
D6.5	Utilizzo di veicoli a motore e biciclette
D6.6	Pregiudizi all'ambiente
D6.7	Esclusioni
D6.8	Validità temporale
D6.9	Prestazioni della Società
D6.10	Somma assicurata e franchigia
D6.11	Estensioni della copertura
D6.12	Sinistro
D6.13	Disposizioni varie
D6.14	Basi contrattuali integrative

D6.1 Oggetto dell'assicurazione

- D6.1.1 È assicurata la responsabilità civile legale degli assicurati connessa agli stabili e ai terreni indicati nella polizza per:
- danni corporali**, vale a dire l'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di persone, ivi inclusi le perdite patrimoniali e il mancato guadagno derivanti dagli stessi;
 - danni materiali**, vale a dire la distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose, ivi inclusi le perdite patrimoniali e il mancato guadagno derivanti dagli stessi al danneggiato. Non è considerato danno materiale il pregiudizio alla funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sua sostanza;
 - danni ad animali**, vale a dire l'uccisione, il ferimento o un altro tipo di danno alla salute di animali, nonché la loro perdita. I danni ad animali sono equiparati ai danni materiali.
- Sussiste copertura a condizione che tali danni abbiano un nesso causale con lo stato o la manutenzione degli stabili e dei terreni assicurati.
- D6.1.2 È assicurata anche la responsabilità civile legale derivante dalla proprietà degli impianti e delle installazioni che fanno parte degli stabili e dei terreni assicurati, in particolare
- cisterne e recipienti analoghi;
 - ascensori, montacarichi e scale mobili;
 - posti auto e parcheggi coperti per veicoli a motore, rastrelliere coperte per biciclette;
 - parchi giochi per bambini (comprese le installazioni, le piscine per bambini, ecc.);
 - piscine coperte o all'aperto, non aperte al pubblico, come anche laghetti e stagni da giardino;
 - stabili annessi (ripostigli per arnesi, garage, serre ecc.).
- D6.1.3 Sono assicurati esclusivamente stabili e terreni in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Non sono assicurati stabili e terreni al di fuori di questi due paesi.

D6.2 Assicurati

Sono assicurati:

D6.2.1 il contraente

Se il contraente è una società di persone (p.es. una società in nome collettivo), una comunità di proprietari in comune (p.es. una comunità di eredi) o se egli ha concluso l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunità di proprietari in comune o le altre persone alle quali è intestata l'assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente;

D6.2.2 i dipendenti e gli ausiliari

I dipendenti attuali e precedenti e degli altri ausiliari del contraente nell'esercizio della loro attività in relazione agli stabili, ai terreni, agli impianti e alle installazioni assicurati. Non sono assicurate le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi;

Non è assicurata la responsabilità civile delle imprese e dei professionisti indipendenti di cui si serve il contraente (p.es. subappaltatori).

Sono assicurate le pretese avanzate nei confronti di un assicurato per danni causati dalle imprese e dai professionisti citati.

D6.2.3 i terzi quali proprietari del terreno

I proprietari del terreno, se l'assicurato è soltanto proprietario dello stabile ma non del terreno (diritto di superficie).

Nella polizza e nelle relative condizioni, il termine contraente designa le persone menzionate all'art. D6.2.1, comprese le società e le istituzioni (p.es. le affiliate) assicurate nel contratto, mentre il termine assicurati designa tutte le persone menzionate negli artt. D6.2.1 - D6.2.3.

D6.3 Comproprietà e proprietà comune

- D6.3.1 Se terreni e stabili o di parti di essi (p.es. parcheggi coperti, strade, piazze, antenne) sono in comproprietà o proprietà comune è assicurata la responsabilità civile legale di tutti i proprietari.
- D6.3.2 In caso di comproprietà, sono assicurate le pretese per danni subiti dai comproprietari. Sono tuttavia escluse le pretese per
- la parte del danno corrispondente alla quota di proprietà del comproprietario in questione;
 - i danni allo stabile o al terreno assicurato.
- D6.3.3 In caso di proprietà comune sono escluse dall'assicurazione tutte le pretese per i danni subiti dai membri della comunità.
- D6.3.4 Le persone che vivono in comunione domestica con un comproprietario o un membro della comunità dei proprietari sono equiparate a quest'ultimo.

D6.4 Proprietà per piani

- D6.4.1 L'assicurazione comprende la responsabilità civile legale
- della comunità dei proprietari per le parti dello stabile e i terreni a uso comune (impianti e installazioni inclusi)
 - dei singoli comproprietari per le parti dello stabile acquisite in diritto esclusivo.
- D6.4.2 Sono assicurate le pretese
- della comunità dei proprietari nei confronti di singoli comproprietari per i danni alle parti dello stabile e ai terreni a uso comune (in parziale deroga agli artt. D6.7.1, D6.7.9 e D6.7.10);
 - di un singolo comproprietario nei confronti della comunità dei proprietari per i danni la cui causa risiede in parti dello stabile o terreni a uso comune;
 - di un singolo comproprietario nei confronti di un altro comproprietario per i danni la cui causa risiede in parti dello stabile acquisite in diritto esclusivo.
- D6.4.3 In caso di pretese della comunità dei proprietari nei confronti di un singolo comproprietario e viceversa, non è assicurata la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del comproprietario in questione in base all'atto costitutivo.
- D6.4.4 Le persone che vivono in comunione domestica con un proprietario per piani sono equiparate a quest'ultimo.

D6.5 Utilizzo di veicoli a motore e biciclette

- D6.5.1 È assicurata la responsabilità civile legale in qualità di detentore nonché la responsabilità civile derivante dall'utilizzo di veicoli a motore (p.es. tagliaerba) per la manutenzione degli stabili e dei terreni assicurati:

a) per i quali non sono richiesti né licenza di circolazione né

- targhe, a condizione che non esista una polizza Rc per veicoli a motore;
- b) senza licenza di circolazione e senza targhe su strade pubbliche appartenenti all'area assicurata.

D6.5.2 Sono assicurate le somme minime previste dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda garanzie superiori.

D6.5.3 Non è assicurata la responsabilità civile

- a) di coloro che hanno utilizzato il veicolo per spostamenti non consentiti dalle autorità o che, per ragioni connesse alle norme della circolazione stradale o per altre ragioni, non erano autorizzati a effettuare;
- b) dei responsabili di tali conducenti, né quella di coloro che commissionano o che sono a conoscenza di tali spostamenti.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all' art. D6.5.1 lett. b) non si applica l'esclusione prevista in caso di assenza dell'autorizzazione di un'autorità.

D6.5.4 Nel caso di sinistri per i quali esiste un obbligo d'assicurazione a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, a complemento dell'art. D6.5.3 e in abrogazione dell'art. D6.7 sono escluse dall'assicurazione le pretese

- a) del detentore per i danni materiali causati da persone per le quali egli è tenuto a rispondere in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
- b) per i danni materiali del coniuge o del convivente registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente, nonché dei suoi fratelli e delle sue sorelle che convivono con lui nello stesso nucleo domestico;
- c) per i danni al veicolo e al rimorchio utilizzati, nonché per i danni alle cose con essi trasportate, salvo per i danni alle cose che il danneggiato porta con sé, come il bagaglio o cose analoghe.

D6.5.5 Inoltre valgono le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale se la loro applicazione è imperativa.

D6.5.6 Biciclette

È assicurata la responsabilità civile legale connessa all'utilizzo di biciclette nonché veicoli a motore di potenza e velocità minime per i quali l'Ordinanza svizzera sull'assicurazione dei veicoli non prevede alcun obbligo assicurativo (p.es. carri a mano provvisti di motore, ciclomotori leggeri) per i tragitti connessi alla manutenzione degli stabili o dei terreni assicurati.

D6.6 Pregiudizi all'ambiente

D6.6.1 Le pretese per danni corporali e materiali connesse a un pregiudizio all'ambiente sono assicurate soltanto se tale pregiudizio all'ambiente è la conseguenza di un unico evento, improvviso e imprevisto, per il quale sono inoltre necessarie delle misure immediate (come notifica all'autorità competente, allarme alla popolazione, adozione di misure atte a prevenire o ridurre i danni).

Sono inoltre assicurate le pretese per danni corporali e materiali derivanti da un pregiudizio all'ambiente causato dalla fuoriuscita di sostanze nocive per il terreno o per le acque, come carburanti e combustibili allo stato liquido, acidi, basi e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scolo e altri rifiuti industriali), qualora detta fuoriuscita sia conseguente a ruggine perforante o perdite in un impianto stabilmente fissato al terreno e richieda contromisure immediate ai sensi del capoverso precedente. La presente copertura assicurativa è operante soltanto se il contraente dimostra che l'impianto è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni in materia.

D6.6.2 Per pregiudizio all'ambiente si intende:

- a) il deterioramento duraturo dello stato dell'aria, delle acque (falde freatiche comprese), del suolo, della flora o della fauna qualunque sia l'effetto che lo ha prodotto;
- b) ogni circostanza definita danno ambientale ai sensi del diritto vigente.

D6.6.3 A complemento dell'art. D6.7 non sono assicurate le pretese connesse a:

- a) più eventi simili che congiuntamente arrecano un pregiudizio all'ambiente o connesse ad azioni continuate che non siano conseguenza di un unico evento improvviso e imprevisto (p.es. infiltrazione goccia a goccia di sostanze nocive nel suolo, versamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili); è fatto salvo quanto previsto dall' precedente art. D6.6.1 cpv. 2;
- b) il ripristino di specie o habitat protetti,
- c) danni all'aria e ad acque, suolo, flora e fauna che non costituiscono proprietà privata;

d) depositi di rifiuti e inquinamento del suolo o delle acque preesistenti alla decorrenza del contratto (contaminazioni preesistenti);

e) la proprietà o la gestione di impianti di deposito, trattamento, trasferimento o eliminazione di rifiuti, di acque di scarico, di altri prodotti di scarto o di materiale di riciclaggio. La copertura assicurativa è invece prevista per gli impianti dello stabile destinati al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o prodotti di rifiuto oppure alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scarico.

La copertura assicurativa è invece prevista per gli impianti destinati al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o prodotti di rifiuto dell'azienda oppure alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scarico dell'azienda.

D6.6.4 L'assicurato è tenuto a provvedere affinché

- a) la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la depurazione e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni legali e delle autorità;
- b) le attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, vengano sottoposte a manutenzione e mantenute in funzione, a regola d'arte, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità;
- c) le decisioni delle autorità in merito a risanamenti e misure analoghe siano messe in atto entro i termini prescritti.

D6.7 Esclusioni

D6.7.1 Danni propri

Non sono assicurate le pretese per i danni

- subiti dal contraente (con riserva degli artt. D6.3.2 e D6.4.2);
- che riguardano la persona del contraente (p.es. perdita della persona che provvede al sostentamento);
- subiti dalle persone che convivono con l'assicurato nello stesso nucleo domestico;

D6.7.2 Guerra / terrorismo

Non sono assicurate le pretese connesse a eventi bellici, disordini di ogni tipo e terrorismo;

D6.7.3 Delitti o crimini

Non sono assicurate le pretese di responsabilità civile dell'autore di un crimine o delitto intenzionale per danni causati durante l'esecuzione o la tentata esecuzione di tali reati;

D6.7.4 Responsabilità assunta per contratto

Non sono assicurate le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali

D6.7.5 Inadempimento di un obbligo assicurativo

Non sono assicurate le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale d'assicurazione;

D6.7.6 Veicoli a motore, natanti e aeromobili

Non sono assicurate le pretese derivanti dalla responsabilità civile come detentore e utente di veicoli a motore (fatto salvo l'art. D6.5) e di rimorchi o veicoli da essi trainati per i quali la legislazione svizzera in materia di circolazione stradale prescrive l'assicurazione obbligatoria, nonché di natanti e aeromobili;

D6.7.7 Pregiudizi ambientali

Non sono assicurate le pretese connesse a pregiudizi all'ambiente imminenti o già verificatisi, ai sensi dell'art. D6.6.2, a condizione che queste pretese non rientrino espressamente nella copertura assicurativa a norma degli artt. D6.11.1, D6.6.1 e D6.6.3;

D6.7.8 Elevata probabilità e accettazione implicita del rischio

Non sono assicurate le pretese derivanti da danni che il contraente o il suo rappresentante dovevano aspettarsi con grande probabilità. La stessa cosa vale per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato nello scegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali e mancato guadagno;

D6.7.9 Danni alle cose in custodia

Non sono assicurate le pretese derivanti da danni a cose che un assicurato ha preso a scopo di uso, lavorazione, custodia o trasporto o per altri scopi (p.es. in commissione, per esposizioni) o che ha preso in affitto, locazione o leasing; è fatto salvo l'art. D6.4.2;

D6.7.10 Danni di attività

Non sono assicurate le pretese derivanti da danni a cose con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un'attività (p.es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo); è

fatto salvo l'art. D6.4.2.

Quale attività nel senso summenzionato s'intendono anche la progettazione, la direzione, il conferimento di ordini e istruzioni, la sorveglianza e il controllo come pure lavori simili; inoltre prove di funzionamento, a prescindere da chi sono state effettuate;

D6.7.11 Danni agli impianti di trattamento delle acque e dei rifiuti

Non sono assicurate le pretese per danni cagionati da sostanze introdotte in impianti di deposito, trattamento, trasferimento o eliminazione di residui, di altri prodotti di rifiuto e/o di acque di scarico o di materiale riciclabile. Tale esclusione non si applica alle pretese derivanti da danni cagionati agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo;

D6.7.12 Danni nucleari

Non sono assicurate le pretese derivanti da danni nucleari ai sensi della legge svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese;

D6.7.13 Raggi ionizzanti

Non sono assicurate le pretese derivanti da danni dovuti all'effetto di raggi ionizzanti o di raggi laser;

D6.7.14 Amianto / materiali contenenti amianto

Non sono assicurate le pretese in relazione all'amianto o a materiali contenenti amianto;

D6.7.15 Campi elettromagnetici

Non sono assicurate le pretese connesse all'azione di campi elettromagnetici (CEM);

D6.7.16 Risarcimento a carattere punitivo

Non sono assicurate le pretese di risarcimento a carattere punitivo o analogo, p.es. multe "punitive ed exemplary damages" e pene convenzionali

D6.7.17 Software e dati elettronici

Non sono assicurate le pretese per danni a software o a dati elaborabili da computer (p.es. alterazione, cancellazione o messa fuori uso), a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato, arrecato ai supporti di dati (hardware).

D6.7.18 Sinistri informatici

Non sono assicurate le pretese connesse a sinistri informatici.

Il termine "sinistro informatico" comprende:

- ogni intrusione nel sistema informatico del contraente che comporta l'utilizzo non autorizzato del sistema stesso;
- l'accesso non autorizzato al sistema informatico del contraente;
- l'alterazione, la distruzione, la cancellazione, la trasmissione, la copia e la pubblicazione non autorizzate di dati elettronici o di software;
- l'utilizzo eccessivo delle risorse del sistema informatico del contraente da parte di terzi. Ciò include in particolare attacchi Denial-of-Service e Cryptojacking.

Per "sistema informatico" si intendono tutti i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione compresi relativi hardware, infrastruttura (come pure impianti di climatizzazione e di alimentazione elettrica), software e altri apparecchi nonché singoli componenti di questi ultimi utilizzati per creare dati, accedervi, modificarli, proteggerli, monitorarli, archivarli, consultarli, visualizzarli o trasmetterli, e i sistemi di tecnologia dell'informazione per il comando e il controllo di processi produttivi tecnici (p.es. sistemi incorporati o altri sistemi industriali di automazione). Sono considerati sistemi informatici del contraente i sistemi informatici sottoposti al controllo del contraente, da lui gestiti e che si trovano in suo possesso, che ha preso in locazione o per i quali ha rilasciato una licenza.

D6.8 Validità temporale

D6.8.1 Sono assicurati i danni verificatisi nel corso della durata contrattuale e notificati alla Società non oltre 60 mesi dopo la fine del contratto.

D6.8.2 Per momento della sopravvenienza del sinistro s'intende quello in cui un danno viene accertato per la prima volta. In caso di dubbio, un danno corporale si considera avvenuto nel momento in cui il danneggiato consulta per la prima volta un medico per sintomi relativi alle lesioni corporali riportate e ciò anche quando il nesso causale venga stabilito solo in un secondo tempo.

Per le spese per la prevenzione dei danni, il momento della sopravvenienza è quello in cui si constata per la prima volta l'imminenza di un danno assicurato.

D6.8.3 Tutti i danni correlati a un sinistro in serie, ai sensi dell'art. D6.9.3, si considerano sopravvenuti nel momento in cui il primo di questa

serie di danni si è verificato ai sensi del l'art. D6.8.2. Se il primo sinistro di una serie si è verificato prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese relative alla medesima serie sono escluse dalla copertura.

D6.8.4 Per i danni e i costi causati prima dell'inizio del contratto sussiste copertura solo se il contraente dimostra in modo attendibile che, all'inizio del contratto, non era a conoscenza di un'azione od omissione che potesse implicare la sua responsabilità civile. Lo stesso vale per le pretese derivanti da un sinistro in serie di cui all'art. D6.9.3, qualora un sinistro appartenente alla serie o i costi siano stati causati prima dell'inizio del contratto. Qualora i danni e/o i costi di cui al precedente capoverso siano coperti da un'eventuale assicurazione precedente, il presente contratto garantisce, nell'ambito delle sue disposizioni, una copertura della differenza della somma assicurata (assicurazione complementare). Le prestazioni dell'assicurazione precedente prevalgono sul presente contratto e vengono dedotte dalla somma assicurata del presente contratto.

D6.8.5 Se durante il periodo di validità del contratto viene modificata la copertura assicurativa (inclusa la modifica della somma assicurata e/o della franchigia) si applica per analogia l'articolo D6.8.4.

D6.9 Prestazioni della Società

D6.9.1 Le prestazioni della Società consistono nella soddisfazione delle pretese fondate e nella tutela dalle pretese infondate. Esse comprendono pure i relativi interessi del danno, le spese di prevenzione dei danni, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitro e di conciliazione, per la riduzione dei danni e altri costi (p.es. spese ripetibili), il tutto nei limiti della somma assicurata stabilita nella polizza o dei sottolimiti di garanzia, dedotta la franchigia convenuta.

D6.9.2 La somma assicurata s'intende quale **garanzia doppia** per anno assicurativo, cioè essa viene corrisposta al massimo due volte per tutte le richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti degli assicurati nello stesso anno assicurativo e per tutte le spese di prevenzione dei danni nonché per tutti gli eventuali ulteriori costi assicurati che sono da attribuire allo stesso anno assicurativo. Eventuali sottolimiti convenuti nell'ambito della suddetta somma assicurata sono disponibili al massimo due volte per anno assicurativo, a meno che non sia stato espressamente stabilito altrimenti.

D6.9.3 La totalità delle pretese per danni riconducibili alla stessa causa (p.es. pretese plurime per danni riconducibili allo stesso difetto) s'intende come un unico evento (sinistro in serie). Il numero dei danneggiati, dei soggetti che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante.

D6.9.4 Le prestazioni e le relative limitazioni dipendono dalle disposizioni del contratto assicurativo (ivi comprese quelle sulla somma assicurata e la franchigia) in vigore al momento dell'avanzamento delle pretese come dagli artt. D6.8.2 e D6.8.3.

D6.10 Somma assicurata e franchigia

D6.10.1 Somma assicurata

Fanno stato le somme assicurate indicate in polizza o nelle condizioni contrattuali, nonché eventuali sottolimiti.

D6.10.2 Franchigia

- La franchigia convenuta in polizza o nelle condizioni contrattuali è sempre applicabile per ogni singolo evento ed è dapprima a carico del contraente.
- La franchigia si riferisce a ogni prestazione versata dalla Società e comprende p.es. anche le spese di difesa contro le pretese ingiustificate.
- Trattazione del sinistro nei limiti della franchigia

Su richiesta del contraente, la Società si occupa della trattazione dei sinistri anche quando le pretese assicurate superano i CHF 500.- ma rientrano nei limiti della franchigia convenuta. Il contraente s'impegna tuttavia a rimborsare, su richiesta, alla Società le spese da questa sostenute, detratti i costi interni.

D6.11 Estensioni della copertura

D6.11.1 Spese per la prevenzione dei danni

- Se, a causa di un evento imprevedibile, il verificarsi di un danno corporale o materiale assicurato è imminente l'assicurazione copre anche le spese che sono a carico dell'assicurato e che derivano da misure adeguate e immediate prese per prevenire tale pericolo (spese per la prevenzione dei danni).
- A complemento dell'art. D6.7 non sono assicurati i costi per:
 - le misure adottate a pericolo cessato, come lo smaltimento

- di prodotti difettosi o rifiuti e il riempimento di impianti, serbatoi e condutture;
- l'eliminazione di una situazione di pericolo ai sensi dell'art. D6.13.2 delle CG;
- l'accertamento dell'esistenza di falle, difetti di funzionamento e cause di danni, ivi compreso lo svuotamento di impianti, serbatoi e condutture necessario a tale scopo, nonché le spese di riparazione e modifica (p.es. spese di risanamento);
- le misure di prevenzione dei danni adottate a causa di caduta di neve o formazione di ghiaccio.

D6.11.2 Responsabilità civile del committente

- a) In relazione agli stabili, ai terreni e agli impianti assicurati in virtù di questa polizza, l'assicurazione si estende anche alle pretese per danni avanzate nei confronti dell'assicurato nella sua qualità di committente. Singoli immobili facenti parte dello stesso progetto o costruiti in più lotti sono considerati come un'unica opera edilizia.
- b) La copertura come committente per opere edilizie sussiste unicamente a condizione che non venga superato il costo dell'opera indicato in polizza (in base al preventivo); in caso di superamento, la garanzia assicurativa decade interamente.
- c) A complemento dell'art. D6.7 non sono assicurate le pretese connesse al progetto di costruzione di un'opera
 - annessa a costruzioni di terzi;
 - su declivi con una pendenza superiore al 50% o su rive di laghi;
 - che comporta scavi di oltre 5 metri di profondità;
 - che prevede la palificazione delle fondamenta;
 - per la quale vengono realizzate strutture di sostegno (p.es. palancole, paratie o pareti Rühl);
 - se per una costruzione adiacente vengono effettuati lavori di sottomuratura e/o sottopassaggio;
 - se vengono effettuate demolizioni con esplosivi;
 - che rende necessaria o potrebbe causare una modifica del livello della falda freatica o dei flussi sotterranei;
 inoltre le pretese per i danni
 - che riguardano il progetto di costruzione stesso o il relativo terreno;
 - collegati alla diminuzione della resa o all'esaurimento di sorgenti;
 - connessi a siti contaminati.
- d) Se esiste un'altra assicurazione (p.es. assicurazione Rc del committente) che ha obbligo di prestazione per lo stesso danno, le prestazioni della Società sono limitate alla parte di indennizzo che va oltre la copertura (per somme o condizioni) dell'altra assicurazione (copertura della differenza).
- e) Gli assicurati sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie alla protezione di opere confinanti in base alle regole generali in materia di costruzione, anche se queste misure si rivelano necessarie solo nel corso di lavori di demolizione o di costruzione. Il contraente è tenuto ad accertarsi che vengano osservate le direttive e le prescrizioni delle autorità e della SUVA nonché le regole generali in materia di costruzione. Prima di iniziare lavori al terreno, gli assicurati devono consultare i piani presso le autorità competenti e richiedere indicazioni sull'esatta ubicazione delle condotte sotterranee.

D6.11.3 Danni corporali e materiali in seguito a un sinistro informatico

- a) In parziale deroga all'art. D6.7.18 sono assicurate anche le pretese avanzate nei confronti di un assicurato per danni materiali e corporali connessi a un sinistro informatico. Sono fatte salve le altre disposizioni (ed esclusioni) contrattuali.
- b) Il contraente è tenuto ad adottare idonee misure di protezione e procedure tecniche per evitare che il suo sistema informatico subisca o cagioni sinistri informatici. Il contraente ha l'obbligo di organizzare il proprio sistema informatico e i processi informatici in modo tale da garantire l'integrità, la disponibilità, l'autenticità e la riservatezza dei dati e di adottare misure di protezione conformi agli attuali standard di sicurezza.

D6.12 Sinistro

D6.12.1 Obbligo di notifica

- Il contraente deve dare immediatamente avviso alla Società se, in relazione a un evento che potrebbe interessare l'assicurazione,
- a) si è verificato o è da temersi un danno,

- b) vengono avanzate pretese di risarcimento nei confronti suoi o di un assicurato, per via giudiziaria o extra-giudiziaria,
- c) viene promosso un procedimento penale o amministrativo o vengono avviate indagini di polizia nei confronti di un assicurato.

Eventuali decessi devono essere notificati alla Società entro 24 ore.

D6.12.2 Trattazione del sinistro

La Società si occupa della trattazione di un sinistro solo se le pretese superano la franchigia prevista, fatto salvo quanto previsto all'art. D6.10.2, lett. c).

La Società conduce le trattative con il danneggiato in qualità di rappresentante dell'assicurato. La sua liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per l'assicurato. La Società ha facoltà di versare l'indennizzo direttamente al danneggiato, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso l'assicurato, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la franchigia alla Società.

L'assicurato è tenuto a cooperare con la Società nell'accertamento dei fatti, nella condotta delle trattative con il danneggiato e nella difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive, fornendo tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione documenti, come corrispondenze, disposizioni delle autorità, ecc., nonché altri mezzi di prova. Deve tuttavia astenersi dal prendere posizione in modo autonomo circa le pretese del danneggiato, evitando in particolare di effettuare pagamenti, farsi coinvolgere in processi, concludere accordi di regresso o altri accordi, nonché riconoscere una responsabilità o richieste di qualsiasi genere. Inoltre, l'assicurato deve aiutare la Società nella gestione del sinistro anche in altro modo, laddove possibile.

L'assicurato non è autorizzato, senza previo consenso della Società, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi.

Se il danneggiato promuove una causa civile, la Società ne assume la conduzione e si fa carico delle relative spese nei limiti dell'art. D6.9 delle CG. L'assicurato deve cedere alla Società un'eventuale indennità di processo che gli dovesse essere attribuita, fino a concorrenza delle spese processuali sostenute per la sua difesa.

In caso di procedimento penale, la Società si riserva di designare per l'assicurato un legale al quale egli deve rilasciare procura. La Società non assume le spese o indennità relative a un procedimento penale. La Società riconosce eventuali procedure arbitrali se in linea con le regole del Codice di procedura civile svizzero ovvero della Legge federale sul diritto internazionale privato. Il contraente è tenuto a informare immediatamente la Società prima di avviare una procedura arbitrale e a consentirle di partecipare alla stessa.

D6.12.3 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali

Se gli assicurati violano con colpa l'obbligo di notifica, ne sopportano tutte le conseguenze.

Se un assicurato non ottempera agli obblighi e alle regole di comportamento in caso di sinistro di cui all'art. D6.12.2 o viola con altra modalità il rispetto del contratto, l'obbligo di prestazione della Società nei suoi confronti decade in misura pari all'aumento della prestazione da erogare.

D6.12.4 Regresso nei confronti dell'assicurato

Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d'assicurazione che limitano o annullano la copertura, la Società ha diritto di regresso contro l'assicurato nella misura in cui sarebbe autorizzata a ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

D6.13 Disposizioni varie

D6.13.1 Aggravamento e diminuzione del rischio

- a) Se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante dichiarato nella proposta o in altro modo subisce una modifica tale da costituire un aggravamento considerevole del rischio, il contraente deve avvisarne subito la Società per iscritto.
- b) Nel caso di un aggravamento del rischio non notificato con colpa, la prestazione può essere ridotta nella misura in cui tale violazione ha influito sul verificarsi o sulla portata del danno. Se il contraente adempie al proprio obbligo di notifica, l'assicurazione copre anche il rischio aggravato.
- c) La Società ha tuttavia facoltà, entro 14 giorni dalla data di ricezione della notifica di aggravamento del rischio, di disdire il contratto con un termine di due settimane. Un eventuale sovrappremio è dovuto alla Società a partire dal momento dell'aggravamento del rischio.

- d) In caso di diminuzione del rischio, la Società riduce proporzionalmente il premio a partire dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dal contraente.

D6.13.2 Eliminazione di una situazione di pericolo

Il contraente è tenuto ad eliminare a proprie spese un'eventuale situazione pericolosa che potrebbe causare un sinistro. La Società può richiedere che la situazione pericolosa venga eliminata entro un termine adeguato.

D6.13.3 Violazione degli obblighi

Se un assicurato viola con colpa gli obblighi contrattuali (come gli artt. D6.6.4 o D6.13.2) la prestazione può essere ridotta nella misura in cui tale violazione ha influito sul verificarsi o sulla portata del danno.

D6.14 Basi contrattuali integrative

D6.14.1 Per il resto valgono le Condizioni generali (CG), CombiRisk Business, A Disposizioni comuni, alla base del contratto.